



TRIBUNALE DI CATANZARO

SEZIONI CIVILI

Misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(art. 83 D.L. 17.03.2020 n. 18; art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23)

Svolgimento delle UDIENZE CIVILI

periodo 12 MAGGIO – 30 GIUGNO 2020

Sommario

1. - PREMESSA	3
2. - MODALITÀ DI TRATTAZIONE.....	6
2.1 - UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA	6
2.2 - UDIENZA DA REMOTO	8
2.3 - UDIENZA ORDINARIA	10
3. -CAUSE CHE SARANNO TRATTATE NEL PERIODO 12 MAGGIO - 30 GIUGNO 2020	11
3.1 - SETTORE CIVILE ORDINARIO (PRIMA E SECONDA SEZIONE)	11
3.2 - SETTORE FAMIGLIA	13
3.3. - SETTORE LAVORO E PREVIDENZA	16
3.4 – VOLONTARIA GIURISDIZIONE	17
3.5 - PROTEZIONE INTERNAZIONALE	18
ALLEGATO 1.....	19
MODELLO DI FISSAZIONE UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA	19
ALLEGATO 2.....	22
MODELLO DI FISSAZIONE UDIENZA DA REMOTO.....	22
ALLEGATO 3.....	26
MODELLO ASSUNZIONE INCARICO CTU	26

1. - PREMESSA

Con decreto n. 17 del 30.3.2020, prot. 1185, il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente della Corte di Appello, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro e i Presidenti delle Sezioni Civili, ha dettato disposizioni volte a disciplinare la "PRIMA FASE" del periodo di sospensione delle udienze previsto dall'art. 83 D.L. 18/2020, e prima ancora dall'art. 1 D.L. 11/2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto ha disposto:

1. **il rinvio d'ufficio di tutte le udienze monocratiche e collegiali civili** in calendario dal 9 marzo al 15 aprile 2020 a data successiva al 15 aprile 2020;
2. **la trattazione delle sole controversie urgenti** elencate nel comma 3 dell'art. 83 cit. e di quelle la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti, **previa dichiarazione di urgenza su motivata istanza di parte**;
3. **la trattazione di tutta l'attività giudiziaria non sospesa** con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. f) e h) D.L. 18/2020, ovvero:
 - a. TRATTAZIONE SCRITTA (lett. f): le udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori sono celebrate mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Nei giudizi in cui è prevista la comparizione personale delle parti, ove queste ultime rinuncino alla comparizione personale e acconsentano alla partecipazione dei soli difensori, l'udienza potrà essere celebrata mediante scambio di note scritte, secondo le modalità di cui sopra;
 - b. UDIENZE DA REMOTO (lett. h): le udienze civili che richiedono la sola presenza delle parti e dei loro difensori sono celebrate mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (piattaforma Microsoft TEAMS). Prima dell'udienza il giudice farà comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale;
 - c. UDIENZA ORDINARIA: ove non fosse possibile la trattazione dell'udienza in forma scritta o da remoto secondo le modalità precedentemente descritte ai punti a) e b), l'udienza sarà celebrata in tribunale nelle forme ordinarie, ma con modalità che tengano rigorosamente conto delle esigenze di tutela sottese ai provvedimenti emergenziali in atto, ovvero: 1) rispetto delle distanze minime tra le persone; 2) fissazione di un rigido orario di inizio e fine udienza, prima del quale non sarà consentito l'accesso all'aula.

L'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha prorogato all'**11 maggio 2020** la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020.

Va di conseguenza differita all'**11 maggio 2020** la vigenza delle disposizioni dettate nel provvedimento del Presidente del Tribunale n. 17/2020-

E' inoltre necessario, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, regolamentare la cosiddetta "**SECONDA FASE**", ovvero il periodo dal **12.05.2020 al 30.06.2020**, nella quale possono essere adottate le misure organizzative elencate dal successivo comma 7, lett. a) – h), tra cui, oltre alle già previste udienze da remoto e a trattazione scritta (lettere f e h), è prevista anche la possibilità:

1. della celebrazione a porte chiuse delle udienze civili pubbliche ovvero delle udienze in cui si discute la causa (lett. e);
2. del **rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno**, con le eccezioni indicate al comma 3 (lett. g)

E' possibile, in questa seconda fase, estendere la trattazione anche a giudizi diversi e ulteriori rispetto a quelli a trattazione urgente disciplinati dal comma 3, purché nel rispetto delle modalità dettate dal comma 7 dell'art. 83 (privilegiando cioè la trattazione scritta e la trattazione da remoto, lettere f e h),

Continueranno quindi a **non essere celebrate, fino al 30 giugno 2020, di regola** (si veda la possibile eccezione per il CTU) **e salvo urgenza**, tutte le udienze in cui è indispensabile la presenza di **soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori**, in quanto si tratta di udienze non suscettibili di trattazione scritta o da remoto.

E' inoltre opportuno indicare un ordine di preferenza tra le modalità alternative di svolgimento delle udienze da celebrare nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 30.06.2020.

Sul punto, si conviene che è preferibile optare per **l'udienza scritta** e solo in subordine per **l'udienza da remoto**, e prevedere come ipotesi meramente residuale la celebrazione dell'udienza secondo le modalità ordinarie (sempre a porte chiuse), da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni eccezionali da motivare adeguatamente;

E' inoltre opportuno demandare al giudice l'individuazione, **per singola udienza**, di un **numero ridotto** di controversie da trattare, proporzionato al supporto offerto dai servizi di cancelleria, che non dispongono dell'accesso da remoto al PCT e continueranno a funzionare con presidi ridotti fino al 30.6.2020, dovendo osservare una turnazione che assicuri le esigenze di distanziamento e la limitazione dei contatti.

Tutto ciò premesso, tra il Tribunale di Catanzaro e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro si conviene quanto segue

PROTOCOLLO D'INTESA

1 - Fino all'11 maggio 2020 continueranno a osservarsi le disposizioni dettate dal decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 30.3.2020, prot. 1185.

Saranno quindi trattate le sole controversie urgenti elencate nel comma 3 dell'art. 83 D.L. 18/2020 e quelle la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza su motivata istanza di parte;

Conformemente a quanto previsto nelle linee guida dettate dal CSM con delibera 26.3.2020, le udienze che non potranno essere trattate saranno rinviate, di regola, *“a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza) onde evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria”*.

2. - Nel periodo dal 12.5.2020 al 30.6.2020 (o nel diverso periodo che verrà individuato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica in atto), le udienze che non richiedano la presenza di soggetti terzi si svolgeranno secondo le seguenti modalità, elencate in ordine di preferenza:

- 1) trattazione scritta
- 2) collegamento da remoto
- 3) udienza ordinaria a porte chiuse

Il giudice, esaminati i fascicoli fissati per la singola udienza, selezionerà quelli da trattare e provvederà per tempo a depositare nel fascicolo telematico un decreto con il quale stabilirà la modalità di trattazione dell'udienza e, in caso di trattazione scritta, assegnerà i termini per il deposito delle note scritte.

La cancelleria controllerà la generazione e l'invio, alle parti costituite, della PEC di avviso.

I procuratori delle parti delle cause già fissate per la stessa udienza e che non saranno trattate verranno tempestivamente avvisati del rinvio.

Gli avvocati potranno presentare richiesta congiunta di rinvio anche dei procedimenti espressamente individuati come indifferibili dall'art. 83 co. 3 lett. a) D.L. 18/2020.

2. - MODALITÀ DI TRATTAZIONE

Salvo quanto specificato con riferimento ai singoli settori, le udienze a trattazione scritta (D.L. 18/2020, art. 83, comma 7, lett. h) e le udienze da remoto (*ibid.* lett. f) saranno celebrate con le seguenti modalità:

2.1 - UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA

1. Saranno celebrate con le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (trattazione scritta) le **udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori**.

Potranno inoltre essere celebrate con tale modalità anche le udienze in cui è prevista la comparizione personale delle parti, ove queste ultime **rinuncino alla comparizione personale e acconsentano alla partecipazione dei soli difensori**.

2. Il giudice disporrà che l'udienza si svolga mediante trattazione scritta con **provvedimento telematico**, assegnando alle parti **congruo termine** per il deposito telematico di **note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuale ulteriore termine per **repliche**.

3. Il provvedimento sarà redatto in base al modello standard predisposto dal gruppo di lavoro "modelli Consolle CSM/DGSIA/CNF, pubblicato sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura nello spazio denominato "Emergenza Covid-IT, opportunamente adattato ove necessario (**v. modello fissazione udienza a trattazione scritta, allegato 1**).

4. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini **per le note ai difensori** delle parti costituite e a inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "**trattazione scritta**".

5. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di svolgimento delle udienze civili, il giudice potrà: **a)** mantenere la data di udienza già fissata; **b)** stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; **c)** fissare una data *ex novo*.

6. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto 1 note scritte, da denominarsi "**note di trattazione scritta**", **contenenti le sole istanze e conclusioni**, redatte nel rispetto dei principi di **massima sinteticità e chiarezza**, con un titolo di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es.: inibitoria; istanza ex art. 348-bis c.p.c; istanza di ammissione delle prove richieste con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c; precisazione delle conclusioni; ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato.

In caso di assegnazione di termini differenziati, nelle note di trattazione scritta depositate nel secondo termine, le parti potranno formulare **soltanto istanze e conclusioni in replica** a quelle articolate dalla controparte nel primo termine.

7. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul processo civile telematico.

8. Il giudice, alla data fissata, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1 e adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la **mancata comparizione** delle parti;

9. Ove il resistente **si costituisca** (necessariamente in forma telematica: art. 83 co. 11 D.L. 84/2020) **il giorno della udienza, o comunque dopo il termine assegnato** dal giudice per il deposito delle note scritte, rimane affidata alla prudente valutazione del giudice l'opportunità di disporre un rinvio al fine di consentire l'esplicazione del contraddittorio;

10. Nel giorno e nelle ore dell'udienza, il giudice assumerà i provvedimenti dovuti con ordinanza, si riserverà per sciogliere poi la riserva o deciderà con sentenza contestuale ex art 281 *sexies* o 429 c.p.c., a seconda degli adempimenti fissati per l'udienza, secondo le seguenti esemplificazioni:

- se l'udienza è **fissata per la decisione** (cautelari già istruiti o merito; ordinarie o sommarie) nel giorno e nelle ore in cui si sarebbe dovuta svolgere l'udienza, il giudice con ordinanza (telematica e comunicata ai difensori) darà atto di aver ricevuto le note contenenti la precisazione delle conclusioni, ovvero le note contenenti le discussioni scritte (cautelari, rito sommario, rito lavoro) e assumerà in decisione/riserva la causa (in riserva se cautelari, art 700 c.p.c. o rito sommario ex art 702 *bis* c.p.c.); se il rito prevede l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. (rito ordinario o trattazione mista), con la stessa ordinanza saranno assegnati tali termini, che decorreranno dalla comunicazione telematica ai difensori del provvedimento; allo scadere dei termini, la cancelleria trasmetterà il fascicolo al giudice;
- se la causa è celebrata con **rito del lavoro o locatizio**, e quindi con discussione orale, le note scritte di precisazione delle conclusioni potranno contenere anche una esposizione sintetica che terrà luogo della discussione; in tal caso seguirà, nel giorno dell'udienza, l'ordinanza di assunzione in decisione unitamente alla sentenza con motivazione contestuale (con unico provvedimento, stante la natura di "sentenza a verbale", avendo sostituito il verbale con l'ordinanza), che sarà immediatamente comunicata alle parti, e la cui comunicazione telematica integrale sostituirà la lettura ex art 281 *sexies* c.p.c. o 429 c.p.c.. L'udienza sarà considerata chiusa solo dopo tale deposito. Tale modalità assicura la immediatezza della decisione che le predette norme presidiano.
- se per le cause da trattare era stato fissato **termine a ritroso** per note anticipate, e questo è scaduto durante il periodo di sospensione (dal 9 marzo all'11 maggio 2020) l'udienza di discussione e decisione dovrà essere differita per rimettere in termini le parti.
- se l'udienza è fissata per la **trattazione** o per l'emissione dei **provvedimenti istruttori**, nel giorno e nelle ore in cui si sarebbe dovuta svolgere l'udienza, il giudice con ordinanza (telematica e comunicata ai difensori) darà atto di aver ricevuto le note, e potrà emettere i provvedimenti per l'ulteriore corso o riservare la decisione

10. Il giudice potrà comunque valutare l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza nel caso in cui i tempi di accettazione degli atti telematici aventi ad oggetto le note di udienza non abbiano consentito alle parti di contraddire sulle reciproche deduzioni e istanze.

2.2 - UDIENZA DA REMOTO

1. Potranno essere celebrate con le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020 (collegamento da remoto) le **udienze civili** che richiedono la sola **presenza delle parti e dei loro difensori**.

Prima dell'udienza il giudice emetterà un decreto che farà comunicare dalla cancelleria con congruo preavviso - preferibilmente non inferiore a 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza - ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite **link inserito nel provvedimento stesso**.

Il provvedimento recante le indicazioni per la partecipazione all'udienza da remoto - qualora il rito, la materia e lo specifico giudizio lo consentano - potrà costituire parte integrante del decreto di fissazione o di differimento dell'udienza (ad esempio, per i decreti ex artt. 168-bis, comma quinto, c.p.c; 415, comma secondo, c.p.c; 269, comma secondo, c.p.c; 702-bis, comma terzo, c.p.c), così come del provvedimento di rinvio dell'udienza o di prosecuzione del giudizio.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. I procuratori delle parti indicheranno nei rispettivi atti di costituzione in giudizio oppure depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

4. Il provvedimento del giudice indicato ai punti 1 e 2 è redatto in base al modello standard predisposto dal gruppo di lavoro "modelli Consolle CSM/DGSIA/CNF", pubblicato sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura nello spazio denominato "Emergenza Covid-19", opportunamente adattato ove necessario (v. **modello fissazione udienza da remoto, allegato 2**).

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati.

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e al pubblico ministero, ove prevista la sua partecipazione, e a inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "*udienza da remoto*".

7. La parte che sia in grado di adoperare personalmente il programma di collegamento da remoto (TEAMS DI MICROSOFT) potrà partecipare all'udienza dalla propria abitazione. Il difensore in tal caso provvederà a fornirgli il link occorrente per l'attivazione del collegamento.

Nel caso in cui il collegamento della parte dalla propria abitazione non sia possibile, per partecipare all'udienza la parte dovrà recarsi presso lo studio del proprio difensore.

8. Nel verbale di udienza il giudice:

- prende atto della dichiarazione di identità delle parti e dei procuratori presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale oppure scritta per il praticante abilitato, ex art. 14, comma 2, legge n. 247/2012), nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti procuratori);
- prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento.

9. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio per dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.

10. Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il cancelliere, utilizzando la "*console d'udienza*" potrà curare anche la verbalizzazione;

11. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in console, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisone dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzarne successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul processo civile telematico; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi.

12. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

13. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

14. Il giudice **darà lettura del verbale d'udienza tramite la condivisione della finestra del redattore e del verbale in console nel corso dell'udienza stessa.**

15. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio) e indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del

provvedimento, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

2.3 - UDIENZA ORDINARIA

Ove non fosse possibile la trattazione dell'udienza in forma scritta o da remoto secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, l'udienza sarà celebrata nelle forme ordinarie, con modalità che tengano conto delle esigenze di tutela sottese ai provvedimenti emergenziali in atto, ovvero:

1. a **porte chiuse** e in **aula idonea** ad assicurare il distanziamento minimo tra le persone;
2. con fissazione di un rigido **orario di inizio e fine udienza**, prima del quale non sarà consentito alle parti né l'accesso all'aula, né l'ingresso nel palazzo di giustizia.

A tale scopo, sarà fornita al personale incaricato della vigilanza all'ingresso del tribunale copia del ruolo con indicazione dei nomi delle parti e dell'orario di inizio e fine di ciascuna udienza. Le parti potranno accedere solo a partire da 5 minuti prima dell'ora di inizio udienza.

3. -CAUSE CHE SARANNO TRATTATE NEL PERIODO 12 MAGGIO - 30 GIUGNO 2020

3.1 - SETTORE CIVILE ORDINARIO (PRIMA E SECONDA SEZIONE)

1. - Saranno trattate secondo le modalità descritte nei paragrafi 2.1. e 2.2 le udienze che non richiedano la presenza di soggetti terzi.

Potranno quindi essere trattate:

- a) le udienze di prima comparizione; alla prima udienza i difensori partecipano attraverso il deposito delle note di trattazione scritta, fatta salva la facoltà di richiedere la successiva presenza delle parti personalmente allo scopo di coltivare ipotesi conciliative con l'ausilio dell'autorità giudiziaria, laddove ve ne siano concretamente le condizioni o qualora tale presenza sia ritenuta necessaria, in relazione alla natura ed all'oggetto della controversia, ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio libero; in tal caso, l'udienza si svolgerà da remoto o sarà differita oltre il 30.6.2020;
- b) le udienze fissate per l'ammissione dei mezzi di prova;
- c) Le udienze di conferimento dell'incarico al CTU e quelle in cui l'ausiliario debba intervenire per rendere chiarimenti, qualora il giudice, anziché optare per il rinvio a data successiva al 30.6.2020, disponga che l'udienza venga trattata mediante giuramento telematico o deposito di note scritte da parte dell'ausiliario.

Per il conferimento dell'incarico al CTU si procederà come segue:

Il CTU nominato verrà abilitato all'accesso al fascicolo telematico e riceverà dalla Cancelleria - unitamente alla nomina e all'indicazione dei quesiti - un modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico recante la formula di giuramento (Circ. 11.10.2017 CSM con riguardo all'esperto stimatore), che dovrà sottoscrivere digitalmente e depositare nel fascicolo telematico del procedimento (**v. modello di assunzione incarico, all. 3**).

In considerazione dell'emergenza epidemiologica, la fissazione delle operazioni peritali potrà essere differita ove necessiti lo svolgimento di attività quali, a titolo esemplificativo, ispezioni, sopralluoghi, esami clinici, ecc., a data successiva al 30.06.2020, e il termine per l'invio della bozza ed il deposito dell'elaborato decorrerà dalla data di effettivo svolgimento delle operazioni peritali.

- d) le udienze di precisazione delle conclusioni;
- e) udienze di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
- f) udienze fissate per consentire trattative tra le parti;
- g) le udienze già rinviate ex artt. 181 e 309 c.p.c. a seguito della mancata comparizione delle parti;
- h) udienze fissate nei procedimenti cautelari o ai fini dell'inibitoria o altro;

2. - Non saranno di regola trattate, salvo urgenza:

- a) le udienze in cui è richiesta la comparizione personale delle parti (ad esempio: udienza per il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., udienza di espletamento dell'interrogatorio formale), a meno che il giudice non disponga di procedere da remoto;
- b) le udienze di escussione dei testimoni e di audizione di informatori;
- c) le udienze di convalida di sfratto;

- d) le udienze di giuramento dell'ausiliario e quelle in cui l'ausiliario debba intervenire per ordine del giudice, salvo che il giudice disponga di procedere in forma scritta (v. sopra, par. 3.1, n. 1, lett. c);
- e) tutte quelle udienze che necessitino, per legge o per ordine del giudice, della partecipazione di soggetti ulteriori rispetto ai difensori e alle parti.

4. - Quanto al **rito cautelare**, la trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione e per l'udienza di giuramento del C.T.U. (in forma telematica v. par. 2);

5. - Quanto al **rito camerale** (previsto anche per i reclami cautelari), l'udienza sarà celebrata con trattazione scritta.

6. - In tutti i casi elencati, **resta ferma la facoltà del giudice di selezionare, per ciascuna udienza, le cause da trattare e quelle da rinviare**, tenendo conto del carico di lavoro che graverà sui presidi di cancelleria.

Nella selezione delle cause da trattare, verrà data priorità, oltre che ai procedimenti **urgenti**, ai procedimenti **cautelari** e alle cause di **più antica iscrizione a ruolo**.

3.2 - SETTORE FAMIGLIA

1. - SEPARAZIONI CONSENSUALI

a) Per i procedimenti fissati tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, le parti depositeranno telematicamente, entro il termine assegnato dal giudice, una dichiarazione sottoscritta dalle parti di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 707 c.p.c., che sarà perciò meramente "virtuale".

b) La dichiarazione di cui al punto che precede potrà contenere l'eventuale modifica delle condizioni di separazione.

c) La revoca del consenso rispetto alle condizioni depositate dovrà essere comunicata con dichiarazione sottoscritta da una parte o da entrambe, da depositarsi fino al giorno prima dell'udienza.

d) Gli avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti di cui alle lettere precedenti con qualsiasi mezzo, purché con garanzia di provenienza.

e) All'udienza le parti non dovranno partecipare né da remoto, né in via cartolare. La data dell'udienza sarà utile solo come riferimento per gli incumbenti di deposito di cui alle lettere che precedono, per dare atto delle attività svolte, per trasmettere il fascicolo al giudice e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

f) Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 158 c.c qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto.

2. - DIVORZI A DOMANDA CONGIUNTA

a) Per i divorzi congiunti fissati tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, le parti depositeranno telematicamente, entro il termine assegnato dal giudice, una dichiarazione di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 7 L. 898/70, che sarà pertanto meramente "virtuale".

b) La dichiarazione di cui al punto che precede potrà contenere l'eventuale modifica delle condizioni concordate.

c) Gli avvocati potranno acquisire la dichiarazione sottoscritta dalle parti di cui alle lettere precedenti con qualsiasi mezzo, purché con garanzia della provenienza.

e) All'udienza le parti non dovranno partecipare né da remoto, né in via cartolare. La data dell'udienza sarà utile solo come riferimento per gli incumbenti di deposito di cui alle lettere che precedono, per dare atto delle attività svolte, per trasmettere il fascicolo al giudice e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

f) Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. 898/70 e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto.

3. - ART. 710 C.P.C. CONGIUNTO, ART. 9 L. 898/70 CONGIUNTO CONGIUNTO; ART. 337 TER C.C. CONGIUNTO

Nei procedimenti camerale a istanza congiunta introdotti ai sensi delle disposizioni citate, il provvedimento verrà emesso all'esito di un'udienza meramente "virtuale", alla quale le parti non dovranno partecipare né da remoto, né in via cartolare, utile solo per dare atto delle attività svolte, e dalla quale decorreranno i termini per il deposito del provvedimento.

4. - UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO

a) La previsione normativa che le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c.; art. 4 comma 7° legge divorzio 898/1970 e succ. modif.), in uno con le difficoltà di un uso generalizzato e sistematico dell'udienza da remoto, giustifica la scelta preferenziale per l'**udienza ordinaria**, che avrà luogo con le modalità esposte al par. 2.3.

b) le parti potranno presentare – fino a 7 giorni prima dell'udienza – istanza congiunta per la trattazione **da remoto**; in caso di accoglimento, si procederà secondo le modalità previste nella parte generale (par. 2.2), con la precisazione che, data la peculiarità della materia, il collegamento da remoto non potrà avere luogo dall'abitazione personale delle parti, le quali pertanto, per partecipare all'udienza, dovranno recarsi presso lo studio dei rispettivi difensori.

c) resta ferma la facoltà dell'ufficio di selezionare per ciascuna udienza le cause da trattare con le modalità sopra descritte e quelle da rinviare a data successiva al 30.6.2020, tenendo conto del carico di lavoro che graverà sui presidi di cancelleria e del maggiore dispendio di tempo richiesto dalle forme di trattazione emergenziali.

Nella selezione delle cause da trattare, verrà data priorità a quelle in cui manchi una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra le parti sugli aspetti economici e su quelli concernenti la prole.

5. - UDIENZE ISTRUTTORIE

Il giudice disporrà preferibilmente la **trattazione scritta** con le modalità previste in via generale (par. 2.1).

8. RICORSI EX ART. 710 C.P.C. CONTENZIOSI, RICORSI EX ART. 9 LEGGE DIVORZIO 898/70 CONTENZIOSI, RICORSI EX ART. 337 BIS E QUINQUIES C.C. CONTENZIOSI

L'udienza si svolgerà preferibilmente con **trattazione scritta** secondo le modalità previste nella prima parte (par. 2.1), salva la facoltà del tribunale di disporre la trattazione da remoto o a mezzo di udienza ordinaria.

9. RIFISSIONE DELLE UDIENZE NON CELEBRATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE.

a) Alla riffsazione delle udienze, comprese le presidenziali, non celebrate a seguito dei D.L. 11 e 18 del 2020 provvederà il presidente o il suo delegato, e il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite.

b. Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale, sarà onere della parte ricorrente notificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

3.3. - SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Sarà preferibilmente adottata la **trattazione scritta**, che si svolgerà con le modalità indicate in via generale al **par. 2.1**.

Potranno essere trattate con tale modalità:

- a) le controversie **ordinarie e cautelari** che non richiedono attività istruttoria orale o la presenza del CTU, ovvero che siano state **già fissate per la discussione**; a discrezione del giudice, potranno essere trattate anche udienze ove sia previsto il conferimento dell'incarico al CTU o l'audizione dell'ausiliario: in tal caso, il giuramento o la partecipazione del CTU all'udienza avverrà in forma scritta, secondo le modalità dettate per il settore civile ordinario (v. sopra, par. 3.1, n. 1, lett. c);
- b) le controversie in cui le parti vogliano sottoscrivere il verbale di **conciliazione**; il verbale sarà depositato in telematico con la firma di entrambi i difensori muniti di procura speciale, il giudice lo firmerà in cartaceo, la cancelleria lo scansionerà e lo inserirà nel fascicolo telematico; qualora il giudice ritenesse di apportare modifiche nella conciliazione, le comunicherà alle parti dando nuovo termine per la firma e la sottoposizione del verbale; nel provvedimento di estinzione e cancellazione della causa si darà anche atto di tali adempimenti con la precisazione della impossibilità di sottoscrivere il verbale digitalmente perché prodotto dalle parti.
- c) le udienze già rinviate ex artt. 181 e 309 c.p.c. a seguito della mancata comparizione delle parti;

Il giudice, esaminati i fascicoli fissati per la singola udienza, selezionerà quelli da trattare e provvederà per tempo a depositare nel fascicolo telematico un decreto con il quale stabilirà la modalità di trattazione della causa e, in caso di trattazione scritta, assegnerà i termini per il deposito delle note scritte.

Nella selezione delle cause da trattare, sarà data priorità ai procedimenti **cautelari**, alle cause di **licenziamento con tutela reintegratoria**, ai procedimenti di **rito cd. Fornero**, ai **procedimenti ex art. 28 L. 300/1970**, ai procedimenti ex art. **445 bis c.p.c.** che possono essere trattati in forma scritta.

I reclami avverso provvedimenti cautelari saranno trattati in forma scritta.

I procedimenti di **A.T.P. delegati ai GOP** saranno trattati in **forma scritta**.

L'assunzione dell'incarico da parte del C.T.U. avverrà in forma scritta e sarà acquisito per via telematica (v. sopra, par. 3.1, n. 1, lett. c).

I procedimenti che non potranno essere trattati con la modalità sopra descritta verranno rinviati, fuori udienza e in via telematica, a data successiva al 30.6.2020.

3.4 – VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Per i procedimenti di volontaria giurisdizione sarà preferibilmente adottata la **trattazione scritta**.

Ove sia necessaria l'audizione delle parti o l'assunzione di informazioni orali, verrà disposto **rinvio a data successiva al 30.6.2020**, salvo urgenza. In tal caso, ove possibile, si procederà mediante collegamento **da remoto**, e in subordine nelle **forme ordinarie**.

Nei procedimenti relativi all'autorizzazione di una minore all'interruzione volontaria della gravidanza (IVG), ove l'ascolto della minore è obbligatorio ai sensi dell'art. 12 L. 194/1978, si procederà preferibilmente all'audizione **da remoto**, con video collegamento direttamente dal Consultorio. Ove il collegamento da remoto non sia possibile o sia reputato inopportuno dal GT, l'audizione avverrà in tribunale nelle **forme ordinarie**, con le cautele atte a garantire il necessario distanziamento. Potrà a tale scopo utilizzarsi la stanza ove si svolgono le udienze collegiali civili, che garantisce maggiore spazio.

Potranno essere **rinviati a data successiva al 30/6/2020** i seguenti procedimenti:

- rilascio dei passaporti (art. 3 lett. A e B Legge n. 1185/1967 e succ. mod.) in quanto non rientranti tra quelli urgenti ex art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. 18/2020, salvo i casi di indifferibilità, che il GT valuterà su motivata istanza di parte.
- udienze fissate dal G.T. per i chiarimenti sui **rendiconti** e le udienze per **l'audizione degli amministratori di sostegno o dei tutori**, sempre che, in quest'ultimo caso, non ricorrano situazioni di urgenza e non sia possibile l'interlocuzione del rappresentante del beneficiario con altre modalità (ad esempio con scambio cartolare di note o direttive scritte da parte del G.T. rispetto a istanze sollecitate dall'amministratore di sostegno o dal tutore).
- udienze di **giuramento** degli amministratori di sostegno o di tutori, in presenza di provvedimenti provvisori idonei a tutelare adeguatamente la persona bisognosa di assistenza o di rappresentanza negli atti.

Ove sia necessario procedere al giuramento, questo potrà essere prestato in forma scritta e depositato per via telematica, analogamente a quanto previsto per il giuramento del CTU (v. sopra, par. 3.1, n. 1, lett. c);

Ove e non sia possibile provvedere in forma telematica, il giuramento verrà raccolto in tribunale nelle **forme ordinarie**, con le cautele atte a garantire il necessario distanziamento.

3.5 - PROTEZIONE INTERNAZIONALE

I procedimenti della sezione specializzata in materia di protezione internazionale saranno preferibilmente trattati in **forma scritta** con le modalità indicate al par. 2.1.

Saranno quindi trattate le sole udienze dove **non sia prevista l'audizione** del ricorrente.

Le udienze dove sia prevista l'audizione - di regola e salvo urgenze - saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020.

Nel caso in cui occorra celebrare l'udienza con audizione, si procederà preferibilmente con la **trattazione da remoto**, con le modalità indicate al par. 2.2. Il ricorrente dovrà in tal caso partecipare all'udienza dallo studio del difensore (se necessario, anche un corrispondente).

Con il decreto che disporrà la trattazione da remoto, il giudice detterà anche le modalità di partecipazione dell'interprete, ove occorrente.

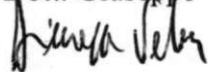
In via del tutto eccezionale, ove non sia possibile né la trattazione scritta, né quella da remoto, e il procedimento per motivi di urgenza non possa essere differito, l'udienza verrà celebrata nelle **forme ordinarie** con le cautele atte ad assicurare il distanziamento (v. sopra, par. 2.3).

Il giudice, esaminati i fascicoli fissati per singola udienza, selezionerà quelli da trattare, provvederà per tempo a depositare nel fascicolo telematico un decreto con il quale stabilirà eventuali modalità alternative di trattazione e disporrà il rinvio dei procedimenti che non saranno trattati.

Catanzaro, 27 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Valea

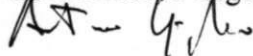


Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Catanzaro
Avv. Antonello Talerico



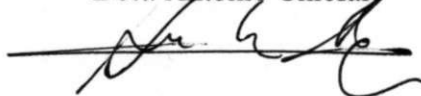
Il Presidente della I sez. civile

Dott. Antonio Giglio



Il Dirigente

Dott. Antonio Chieffalo



Il Presidente della II sez. civile

D.ssa Maria Concetta Belcastro



ALLEGATO 1

Modello di fissazione udienza a trattazione scritta

\$\$ufficio_giudiziario\$\$

\$\$sezione\$\$

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

N. R.G. \$\$numero_ruolo\$\$ / \$\$anno_ruolo\$\$

Il giudice **\$\$nome_giudice\$\$** **\$\$cognome_giudice\$\$**

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni

FISSA

l'udienza del giorno **\$\$data_prossima_udienza_proposta\$\$** alle ore **\$\$ora_prossima_udienza_proposta\$\$**.

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura simile), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al [...] per il deposito telematico delle predette note scritte (oppure: assegna alla parte **\$\$nome_parte_attrice\$\$** **\$\$cognome_o_denominazione_parte_attrice\$\$** termine sino al [...] ed alla **\$\$nome_controparte\$\$** **\$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$** termine sino al [...] per il deposito telematico delle predette note scritte).

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

[Luogo], \$\$data_decisione\$\$

Il giudice

\$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$

ALLEGATO 2

Modello di fissazione udienza da remoto

\$\$ufficio_giudiziario\$\$

\$\$sezione\$\$

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

N. R.G. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$

Il Presidente/ Il Consigliere delegato \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$,
preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento
dell'udienza mediante collegamento da remoto

visti i provvedimenti del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati
del 10 marzo e del 20 marzo 2020;

RINVIA

all'udienza del giorno \$\$data_prossima_udienza_proposta\$\$, alle ore
\$\$ora_prossima_udienza_proposta\$\$.

AVVERTE

- che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti ed alle parti personalmente mediante collegamento **alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale [...]**;
- che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;
- che, nel corso dell'udienza, il collegio adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

INVITA

i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza da remoto".

\$\$data_decisione\$\$

Il Presidente/Il Consigliere delegato

\$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal *link* ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software *Teams* e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via *browser*, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando *Edge* oppure *Chrome*. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software *Teams* non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "*immetti il nome*") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di *Teams* al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

ALLEGATO 3

Modello assunzione incarico CTU



TRIBUNALE DI CATANZARO

SEZIONI CIVILI

ACCETTAZIONE INCARICO CTU

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Con studio in _____ via _____

Iscritto/a all'Albo dei CTU del Tribunale di _____

con qualifica di _____

e nel Registro Generale degli indirizzi elettronici presso il Ministero della Giustizia con il seguente indirizzo PEC: _____

Nominato/a CTU con decreto emesso ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), il _____

dal giudice dott./d.ssa _____

nel procedimento RG N. _____

DICHIARA di accettare l'incarico conferito con il richiamato provvedimento di nomina;

PRESTA con la sottoscrizione della presente il giuramento di cui all'art. 193 c.p.c: *"Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità"*;

DICHIARA che non vi sono cause o motivi di astensione ai sensi dell'art. 192 c.p.c;

FISSA per l'inizio delle operazioni peritali il giorno _____

presso _____

impegnandosi a rispettare le misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
- ovvero

FISSA l'inizio delle operazioni peritali a data successiva al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, che verrà comunicata ai difensori delle parti, stante l'impossibilità di rispettare le misure per il contrasto dell'emergenza

CHIEDE la determinazione di un acconto sull'onorario dell'importo di € _____

_____, li _____

Il Consulente Tecnico